



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. **3499/2018 R.G.** promossa da:

SAVINO TROIA (C.F. TROSVN69L10A285J), con il patrocinio dell'avv. LOPA ROBERTO e
con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. LOPA
ROBERTO

ATTORE

ROBERTO DIANA (C.F. DNIRRT68A03L736E), con il patrocinio dell'avv. LOPA ROBERTO e
con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. LOPA
ROBERTO

ATTORE

contro:

CIVIS SPA (C.F. 80039930153), con il patrocinio dell'avv. FAILLA LUCA MASSIMO , con
elezione di domicilio in CORSO EUROPA, 22 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv.
FAILLA LUCA MASSIMO

CONVENUTO

OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in
cancelleria il 3.4.18, SAVINO TROIA e ROBERTO DIANA hanno chiamato in



giudizio la CIVIS SPA, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a che la voce AFAC - Euro 20,00 mensili per il Liv IV di cui all'art 109 CCNL Vigilanza Privata, venisse ricompresa negli *elementi fissi* della retribuzione e computata ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti, incluso il trattamento di fine rapporto, e ciò a decorrere dal 1 Marzo 2016.

In particolare, è stato chiesto l'accertamento che detto importo deve essere inserito tra gli elementi fissi della retribuzione e che deve concorrere con incidenza sugli istituti richiamati nelle conclusioni.

In conseguenza, hanno chiesto la condanna della datrice di lavoro alle somme dovute.

Costituendosi, con articolata memoria difensiva, la CIVIS SPA ha contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte ricorrente.

In particolare, la convenuta ha sostenuto come si tratterebbe di voce *variabile* della retribuzione e di natura indennitaria e provvisoria.

Pertanto, ha domandato il rigetto del ricorso.

In udienza, la parte attorea ha precisato le proprie conclusioni e entrambe le parti hanno domandato una sentenza generica, ma definitiva e il Giudice, udita la discussione, ha pronunciato la stessa, con lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande di parte attrice sono risultate fondate.

Nel decidere la presente controversia, occorre riportare il tenore di alcune norme del C.C.N.L. Vigilanza Privata 2013/15:

l'art. 109 , con rubrica "Copertura economica", dispone che "le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi";



l'art. 106 che, sotto la rubrica "*Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)*", stabilisce che "il salario unico nazionale *comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale*, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente (...)"

L'art. 142 che, con rubrica "*Una tantum*" prevede che "le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondi meno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile.

In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: (...)

Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto (...)".

Poste tali disposizioni, secondo le domande di parte ricorrente, come precisate nell'udienza del 12/9/18, occorre verificare se l'emolumento di cui all'articolo 109 cit. rientri nella "*retribuzione normale*", ossia, detto in altri termini, la *natura pienamente retributiva* di tale voce, per la quale, viceversa, la convenuta ritiene che si debba richiamare una qualificazione solo *di tipo indennitario*.

Ora, è sufficiente leggere tale norma per rendersi conto come si tratti dell'istituto conosciuto come "*indennità di vacanza contrattuale*", essendo specificato che è corrisposta "al fine di evitare gli effetti distorsivi *derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo*".

Peraltro, già la stessa previsione chiarisce la *natura puramente retributiva* di tale voce, già specificando che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti "dai futuri incrementi *retributivi*".

D'altronde, trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, è corrisposta normalmente *in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi*.



Inoltre, l'incidenza di tale voce di cui all'articolo 109 nell'ambito della "retribuzione normale" di cui all'articolo 105 si evince *in maniera chiara e letterale* dagli articoli 106 e 142.

Infatti, da un canto, per il tenore dell'articolo 106 appare *testuale* che la paga base conglobata include *l'indennità di vacanza contrattuale* nell'ambito del "salario unico nazionale", *a propria volta compreso nella "retribuzione normale"* di cui all'articolo 105 (cfr. tali norme).

Dall'altro canto, l'articolo 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale *per il periodo antecedente* alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013) viene a precisare che tale "*una tantum*" non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, *ivi compreso il trattamento di fine rapporto*. Tale chiarificazione viene, infatti, a stabilire come tale "Una tantum" non sia da includersi nel "salario unico" e nella "retribuzione normale" (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'articolo 142 viene a esplicitare come *non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale*.

Cosicché, appare ben diversa nell'ambito del C.C.N.L. 2013/15 la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale prevista nell'articolo 109 in vista della scadenza dello stesso e di quella riferibile al precedente periodo (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013) rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'articolo 142.

Pertanto, non può essere accolta la difesa proposta nella discussione orale dalla resistente per la quale l'indennità di vacanza contrattuale menzionata nell'articolo 106 sarebbe quella *antecedente alla stipulazione del C.C.N.L. 2013* in quanto quest'ultima è già regolamentata - in modo totalmente difforme con esclusione del suo inserimento nella retribuzione normale - dall'articolo 142.

Infatti, qualora si addivenisse alla proposta ermeneutica della convenuta, il contratto collettivo avrebbe regolato *in modo opposto e contraddittorio* l'indennità di vacanza contrattuale *per il periodo antecedente alla stipula del C.C.N.L. 2013 (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013)*, nell'articolo 106, con una sua "inclusione" nella retribuzione normale e nell'articolo 142, con una sua "esclusione" dalla retribuzione normale, con la previsione della sua non incidenza sugli istituti.



Dunque, da tutto ciò consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 106 è proprio quella disciplinata dall'articolo 109, ossia quella corrispondente al *periodo successivo* alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente quella relativa alla scadenza del precedente C.C.N.L. e che ha portato al rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'articolo 142.

L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 deve, perciò, includersi *nel salario unico* di cui all'articolo 106 e, perciò, nella *retribuzione normale* di cui all'articolo 105 (che comprende tale salario unico).

Sicchè, è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere in ogni istituto in cui sia richiamata *quale base imponibile* la "retribuzione normale di lavoro" (cfr. ad es., art. 34, 59, 81, 82).

In tal senso, è da rilevare che, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione, in questa ipotesi, la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. Sentenza n. 14595 del 2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso C.C.N.L. in esame, nel senso appena esposto.

Dunque, è da accogliere il ricorso, con una pronuncia generica, ma definitiva, come richiesto da entrambe le parti (cfr. il verbale di causa) e si deve accertare la natura di retribuzione normale di lavoro con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 del C.C.N.L. Vigilanza Privata 2013/15, con diritto dei ricorrenti alle relative incidenze sui singoli istituti dove tale tipologia di retribuzione sia richiamata dal 1.3.16 al rinnovo contrattuale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta, tenendo conto della natura, del valore e della durata della causa, come da dispositivo.

P.Q.M.



Accerta la natura di retribuzione normale di lavoro con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 del C.C.N.L. Vigilanza Privata 2013/15, con diritto dei ricorrenti alle relative incidenze sui singoli istituti dove tale tipologia di retribuzione sia richiamata dal 1.3.16 al rinnovo contrattuale; condanna la convenuta a versare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 700, oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA e CPA.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 12/09/2018

il Giudice

Dott. Nicola Di Leo

